STUDIO BATTAGLIONI

Aprile 2008

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di aprile pag. 2
- Antiriciclaggio – nuove regole sull'uso degli assegni pag. 7
- Approvato il nuovo modello per i rimborsi Iva trimestrali pag. 8
- Elenchi clienti e fornitori pag.10
- Approvato il modello per la richiesta del "*bonus* incapienti" pag.12
- Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi pubblici pag.14
- Nuovi obblighi nel commercio delle schede telefoniche ad abbonamento "prepagato" pag.16
- Riscossione: blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione per chi ha cartelle insolute pag.19
- Nuove norme in tema di tutela degli utilizzatori di immobili pag.21

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 aprile al 15 maggio 2008 pag.23

Agevolazioni e contributi

pag.27

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SICUREZZA

Approvato il modello per presentare l'istanza in via telematica

L'art.1, commi da 228 a 237, della L. n.244/07 ha previsto un credito di imposta finalizzato all'adozione di misure volte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti in favore di:

- piccole e medie imprese commerciali che svolgono attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.

Le spese agevolabili sono quelle effettuate nel triennio 2008-2009-2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza. Il credito di imposta è riconosciuto alle piccole e medie imprese per un importo pari all'80% delle spese sostenute, e, comunque, fino ad un importo massimo di € 3.000 per ciascun beneficiario nel triennio ed ai tabaccai per un importo pari all'80% delle spese sostenute e, comunque, non superiore a € 1.000 per ciascun beneficiario in ciascun periodo di imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IMS, e le relative istruzioni, con cui è possibile presentare l'istanza per l'attribuzione del credito di imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di comportamento di atti illeciti da parte di terzi. Il modello IMS è reperibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it e va presentato in via telematica direttamente (da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate) o tramite intermediari autorizzati (professionisti, Caf, ecc.). L'istanza può essere presentata, per l'anno 2008, a partire dalle ore 10 del 28 aprile 2008 utilizzando il prodotto di gestione denominato "*CREDITOSICUREZZA"* reso disponibile a partire dal 15 aprile 2008. Il soggetto incaricato della trasmissione telematica dovrà rilasciare all'interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo. L'Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze (da presentare successivamente al sostenimento della spesa) secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunicherà ai richiedenti in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o il diniego dell'incentivo. Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24 a decorrere dalla data di concessione. La concessione dello stesso credito è comunque subordinata allo stanziamento disponibile per ciascun anno: i soggetti esclusi per l'esaurimento dei fondi disponibili nell'anno 2008 avranno la precedenza per la concessione del credito nell'anno 2009.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 31/03/2008)

DETRAZIONE IRPEF DEGLI ACQUISTI DI MEDICINALI

Certificazione degli acquisti di medicinali con scontrini effettuati fino al 31 dicembre 2007

Ai fini della deduzione o della detrazione Irpef relativa all'acquisto di medicinali il contribuente è tenuto a documentare la spesa mediante fattura o mediante scontrino fiscale "parlante" (cioè con l'indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco e del codice fiscale del destinatario). Tale certificazione è l'unica che permette la deduzione/detrazione Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2008. Limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ritiene validi gli scontrini fiscali recanti l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino, nel quale siano specificate la natura (farmaco o medicinale), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto. Considerate le difficoltà degli operatori del settore è stata ora prevista, per lo stesso periodo, la possibilità per il contribuente di integrare lo scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, o indicare su un foglio separato i dati mancanti, per consentire al contribuente la deduzione/detrazione Irpef. Per gli acquisti di medicinali effettuati dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, invece, il contribuente è tenuto ad autocertificare la necessità dell'acquisto dei medicinali da banco e, se gli scontrini non contengono la dicitura farmaco, che l'acquisto è riferito ad un medicinale. E' opportuno che tale autocertificazione venga allegata anche agli acquisti effettuati dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto è il contribuente che sostiene la spesa (per sé e i propri familiari a carico) che ha diritto a detrarla, indipendentemente dal codice fiscale del destinatario del farmaco.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.30, 28/03/2008)

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Chiarimenti nel caso di corresponsione al genitore senza una posizione previdenziale

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare, nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione previdenziale. L'Inps, in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, fornisce le istruzioni relative alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare anche a quei nuclei composti dal genitore convivente non titolare di una propria posizione tutelata. Pertanto, il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, nel caso in cui il genitore convivente non sia titolare di una posizione tutelata: la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente.

In sede di richiesta della prestazione:

- il genitore richiedente (non convivente) non dovrà indicare l'ammontare dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore convivente con i figli;
- il genitore convivente dovrà dichiarare l'ammontare e la natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo (formato dal convivente con i figli).

Il soggetto competente al pagamento (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti) provvederà ad erogare la prestazione al genitore naturale convivente con i figli non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso.

(Inps, Circolare n.36, 19/03/2008)

ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO

Chiarimenti sull'istituzione del registro dell'orario di lavoro

L'art.8 del D.Lgs. n.234/07 ha previsto l'istituzione e la conservazione di un registro nel quale annotare l'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle imprese di autotrasporto di persone e merci. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo riguarda esclusivamente le attività di trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente. Considerando la corrispondenza dei dati da inserire nel registro in esame con quelli previsti nel libro paga (sezione presenze), potrà essere utilizzato il solo libro presenze purché debitamente vidimato oltre che dall'Istituto assicuratore anche da parte della competente Direzione provinciale del lavoro, che contrassegnerà l'ultima pagina del registro. Per quanto attiene le modalità di annotazione delle registrazioni e i tempi di compilazione del registro, è possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario svolte dai lavoratori mobili, da effettuare entro il mese successivo a quello di riferimento. Tale facoltà è, comunque, condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista. Resta fermo il diritto di accesso del personale autista alle registrazioni riportate nel registro dell'orario di lavoro.

(Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Nota prot. 25/SEGR/0004103, 19/03/2008)

CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS

Cessione alle Onlus di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa

Il regime agevolato, previsto in favore delle imprese per la cessione gratuita alle Onlus, di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, si applica dal 1° gennaio 2008 alle cessioni di beni non di lusso. L'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, che riguardano la tipologia dei beni oggetto di cessione e le agevolazioni fiscali ai fini Iva. Sono state apportate alcune modifiche anche al regime fiscale in materia di imposte sui redditi. I requisiti dei beni ceduti gratuitamente alle Onlus, per i quali sono previste le agevolazioni, devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi. Queste anomalie non devono però limitarne l'utilizzo, pur impedendone la commercializzazione o la vendita, rendendone quindi necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. L'importo del beneficio di cui possono godere i soggetti che effettuano la cessione gratuita non è più fisso, come in precedenza, ma varia in proporzione all'entità del reddito d'impresa dichiarato (il limite non può superare il 5%). Il trattamento fiscale agevolato delle cessioni gratuite si estende, a partire dal 1° gennaio 2008, anche all'Iva, in quanto l'impresa donante può cedere i beni senza applicare l'imposta sul valore aggiunto e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.26, 26/03/2008)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2008, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 132,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,9%.

(Istat, Comunicato del 14/03/2008, G.U. n.69 del 21/03/2008)

NUOVO MODELLO PER CREDITO IVA TRIMESTRALE

Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale

E' stata pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione del modello Iva TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Il modello dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2008, ovvero a partire dal 1° aprile 2008. Sono tenuti all'utilizzo del nuovo modello, i soggetti che hanno realizzato, nel corso del trimestre, un'eccedenza d'imposta detraibile di importo superiore a € 2.528,28 e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi. A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, il modello Iva TR sarà soggetto all'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica, come stabilito dal D.M. del 3 marzo 2008. Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Limitatamente alle istanze relative al primo trimestre 2008, la presentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente potrà avvenire direttamente, con rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio, o attraverso spedizione a mezzo raccomandata. In questo caso, il modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 20/03/2008)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ANTIRICICLAGGIO – NUOVE REGOLE SULL'USO DEGLI ASSEGNI

A partire dal **30 APRILE 2008** entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio che interessano, tra gli altri, anche l'utilizzo degli assegni. Vista l'importanza delle nuove disposizioni (e le sanzioni in caso in cui non siano rispettate) riguardanti questo strumento di pagamento, è necessario che la clientela tenga bene a mente quanto segue:

assegni emessi per un importo PARI O SUPERIORE ad € 5.000	**Obbligatoria** la clausola di **NON trasferibilità**: l'assegno non potrà quindi essere girato.
assegni emessi per un importo INFERIORE ad € 5.000	Sarà **possibile** richiedere alla banca l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (**assegni "liberi"**). Va comunque ricordato che: ▪ saranno soggetti ad un'imposta di bollo pari ad € 1,50 ciascuno (quindi, richiedere un *carnet* da 10 assegni costerà € 15,00 per la sola imposta di bollo); ▪ dovranno essere richiesti alla banca in forma scritta; ▪ le autorità fiscali potranno chiedere l'elenco dei clienti delle banche a cui siano stati rilasciati carnet di assegni in forma libera e di coloro che li hanno presentati all'incasso.
Codice fiscale	Ciascun assegno dovrà necessariamente indicare il codice fiscale del girante; in caso di mancanza del codice fiscale (ovvero sia errato) la girata sarà nulla (e quindi l'assegna non sarà pagato).
Assegno a favore del traente "a me medesimo" "a me stesso"	Anche dopo il 30/04/08 sarà **ammessa** l'emissione di assegni a favore dello stesso traente (ossia con l'indicazione "a me stesso" o "a me medesimo") senza limiti di importo; questi assegni di regola **non** possono essere **girati** (e quindi devono essere obbligatoriamente incassati dallo stesso traente), salvo possibilità delle singole banche di accettare comunque la girata (ma tali pagamenti saranno obbligatoriamente segnalati al ministero).
Moduli "vecchi"	Sarà ancora possibile utilizzare modelli vecchi in possesso delle banche, ma comunque occorrerà **rispettare la nuova normativa**: ▪ limite di € 5.000 per la trasferibilità; ▪ obbligo di indicazione del codice fiscale del girante. Sugli assegni liberi consegnati dalle banche alla clientela entro il 29 aprile 2008 (anche se utilizzati successivamente), non è comunque dovuta l'imposta di bollo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: APPROVATO IL NUOVO MODELLO PER I RIMBORSI IVA TRIMESTRALI

Con il Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2008 è stato approvato il nuovo modello con le relative istruzioni alla compilazione, per coloro che – a partire dal 2008 - intendono presentare richiesta di rimborso e/o compensazione del credito Iva infrannuale al verificarsi delle condizioni previste dall'art.38-*bis* del DPR n.633/72.
Si segnala che in base alla disposizione contenuta nel co.361, art.1 della Finanziaria 2008 la diffusione sul sito internet dell'Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.it) sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2008, da presentare entro il termine perentorio del 30 aprile 2008.
Mentre il modello relativo al 1° trimestre 2008 potrà essere presentato sia in forma cartacea che in forma telematica, a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, il modello dovrà essere obbligatoriamente presentato in via telematica (tale obbligo è stato previsto dal D.M. Economia e Finanze del 3 marzo 2008 emanato in attuazione dell'art.1, co.215, della Legge Finanziaria 2008).
Il nuovo modello TR recepisce le novità introdotte di recente e in particolare:

- viene ampliato lo spazio relativo alla indicazione del codice di attività a sei cifre imposto dalla nuova classificazione Ateco2007;
- viene implementato in numero di soggetti che hanno diritto al rimborso in via prioritaria (entro tre mesi dalla richiesta) in considerazione della emanazione di ulteriori decreti emanati in attuazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art.38-*bis* del DPR n.633/72. I soggetti individuati da ciascun decreto dovranno indicare nel modello uno specifico codice della relativa casella denominata "Contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso":
 - **codice 1**, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lett.a), del co.6, dell'art.17 (Decreto 22 marzo 2007);
 - **codice 2**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (Decreto 25 maggio 2007);
 - **codice 3**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (Decreto 18 luglio 2007);
 - **codice 4**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati (Decreto 21 dicembre 2007).

Va in proposito ricordato che – in base a quanto stabilito dall'art.2 del decreto 22.03.2007 – tutti i soggetti sopra elencati potranno accedere alla erogazione prioritaria del rimborso (e quindi barrare la casella) solo al contemporaneo verificarsi delle seguenti tre condizioni:

- l'attività deve essere esercitata da almeno 3 anni;
- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno di 3.000 euro;
- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel trimestre di riferimento.

Un'altra modifica da segnalare riguarda l'implementazione delle istruzioni alla compilazione del rigo TC2 "Iva dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente" al fine di accogliere le nuove ipotesi di inversione contabile (*reverse charge*) che riguardano la cessione dei fabbricati strumentali:

- ✓ quelle imponibili a seguito di opzione in base alla lett.d) punto 8-*ter* dell'art.10 del DPR 633/72, in vigore dallo scorso 1° ottobre 2007:
- ✓ quelle imponibili rivolte a soggetti con pro-rata di detrazione non superiore al 25% (*c.d. assimilati ai privati*) in base alla lett.b), punto 8-*ter* dell'art.10 del DPR n.633/72, in vigore dallo scorso 1° marzo 2008.

Deve, da ultimo, essere segnalata l'importante novità che riguarda i beni strumentali acquisiti tramite contratto di *leasing*: per effetto del recente cambio di orientamento espresso dell'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.392 del 28.12.2007, le istruzioni non permettono più – come accade per l'acquisto di beni strumentali - il rimborso o la compensazione dell'Iva relativa ai canoni di locazione finanziaria in quanto trattasi di beni non ancora di proprietà del soggetto utilizzatore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Il prossimo 29 aprile scade il secondo appuntamento con l'invio degli elenchi clienti e fornitori, dopo che per il primo anno la scadenza era stata spostata di qualche mese rispetto al termine "a regime". La scadenza di quest'anno riguarderà una platea molto più ampia di soggetti, dal momento che non varrà più l'esonero, per intendersi, riferito a professionisti e semplificati.
Come indicato con l'aiuto della tabella che segue, rimangono invece anche per il 2007 alcune semplificazioni, come la possibilità di indicare solo i soggetti titolari di partita Iva, ovvero indicare la partita Iva al posto del codice fiscale.

Soggetti obbligati	In linea generale, sono obbligati all'invio degli elenchi, in proprio o per il tramite di intermediari abilitati, tutti i soggetti titolari di partita Iva, compresi i soggetti in regime di contabilità semplificata e i professionisti.
Semplificazioni, relative a taluni soggetti, per il 2007	Con riguardo ai soggetti *non profit* (esclusi per il 2006), la norma stabiliva che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. n.127/07 (avrebbe dovuto essere emanato un decreto ministeriale per prevedere le semplificazioni previste per l'anno 2007; tale provvedimento, ad oggi, non è ancora stato emanato.
Contenuto degli elenchi	L'elenco deve contenere le seguenti informazioni specifiche: ▪ il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione; ▪ l'anno di imposta cui si riferisce la comunicazione; ▪ il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; ▪ l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione; ▪ il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; ▪ per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; ▪ per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente; ▪ per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.

Semplificazioni, in ordine al contenuto per gli elenchi del 2007	Per i soli elenchi riferiti agli anni 2006 e 2007, invece, per soddisfare evidenti esigenze di semplificazione, è previsto che: ▪ l'elenco clienti deve comprendere solo i titolari di partita Iva; ▪ tanto nell'elenco clienti che in quello fornitori, è possibile indicare solo la partita Iva del soggetto, laddove il codice fiscale non sia noto.
Operazioni escluse	Non debbono essere indicate negli elenchi le seguenti operazioni: ▪ cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi; ▪ esportazioni di cui all'art.8, co.1, lett.a) e b), DPR n.633/72 (e operazioni assimilate: Vaticano, San Marino, operazioni ex art.38-*quater*). Per i soli elenchi degli anni 2006 e 2007, inoltre, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni: ▪ operazioni relative a fatture emesse o ricevute di importo complessivo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente; ▪ fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (soggetti in dispensa *ex* art.36-*bis*, agricoltori esonerati, soggetti in regime marginale o nuove iniziative di cui agli artt.13 e 14 della L. n.388/00, fatture con Iva indetraibile); ▪ fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.
Scadenza	In relazione al periodo di imposta 2007, contrariamente a quanto avvenuto per il 2006, la scadenza per la trasmissione degli elenchi è la medesima, indipendentemente dal volume d'affari. Gli elenchi devono essere inviati entro il **29 aprile 2008**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: APPROVATO IL MODELLO PER LA RICHIESTA DEL "BONUS INCAPIENTI"

Con il Provvedimento direttoriale dell'11 marzo 2008 è stato approvato il modello per la richiesta del rimborso forfetario cosiddetto "*bonus* incapienti" previsto dall'art.44, del D.L. n.159/07.
Tale disposizione ha previsto, in favore dei contribuenti a basso reddito, una misura fiscale di sostegno che si sostanzia nell'attribuzione di una somma pari a € 150,00, quale rimborso forfetario, destinata ai soggetti passivi Irpef la cui imposta netta per l'anno 2006 risulti pari a zero. La stessa disposizione riconosce, nei confronti dei medesimi soggetti, un'ulteriore somma di pari importo per ciascun familiare a carico.
Va preliminarmente segnalato che le somme previste dalla citata disposizione agevolata, vengono erogate, in via generale, dal sostituto d'imposta in via automatica o mediante apposita istanza ad esso presentata ovvero, qualora si tratti di soggetti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, dette somme sono richieste mediante la dichiarazioni dei redditi relativa all'anno 2007. Pertanto, l'utilizzo del presente modello è ammesso esclusivamente in via residuale.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 8 novembre 2007 sono state previste le categorie di soggetti aventi diritto al beneficio tributario e le modalità di erogazione delle predette somme mentre l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.68/E del 14 dicembre 2007 ne ha illustrato le modalità applicative. Si evidenziano di seguito i tratti salienti dell'agevolazione.

Redditi che danno diritto al *bonus*
Possono beneficiare del bonus i soggetti che, non fiscalmente a carico di altri e con imposta netta pari a zero, hanno posseduto nel 2006 i seguenti redditi:

- redditi lavoro dipendente di cui all'art.49, co.1, del Tuir;
- redditi di pensione di cui all'art.49 del Tuir;
- taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art.50 delTuir, e precisamente:
 - compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - remunerazioni dei sacerdoti;
 - compensi per lavori socialmente utili;
 - assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art.10, co.1, lett.c), del Tuir;
- redditi di lavoro autonomo di cui all'art.53 del Tuir;
- redditi d'impresa di cui all'art.55 e d'impresa minore di cui al successivo art.66 del Tuir, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
- taluni redditi diversi di cui all'art.67, co.1, del Tuir e precisamente:
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente.

Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa esercitati abitualmente, l'imposta netta considerata deve essere quella corrispondente al reddito assunto al lordo delle perdite dichiarate.

Soggetti che possono utilizzare il modello

I soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati, possono richiedere il bonus mediante il presente modello, soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- soggetti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti o che comunque percepiscono redditi da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007;
- lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che per qualunque motivo non hanno ricevuto le somme dal sostituto d'imposta o che le abbiano ricevute solo in parte, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007;
- lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non si siano avvalsi della facoltà di presentare l'istanza all'attuale sostituto d'imposta e che siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007;
- i titolari di assegni periodici del coniuge separato o divorziato che percepiscono gli assegni direttamente dal coniuge senza il tramite di un sostituto d'imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007.

Soggetti esclusi dal *bonus*

Sono esclusi dal beneficio:

- coloro che sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti nel 2006;
- coloro che hanno percepito un reddito complessivo nell'anno 2006 superiore a 50.000 euro;
- coloro che hanno percepito nell'anno 2006 **soltanto** redditi diversi da quelli elencati in precedenza (non si verifica, pertanto, la condizione di esclusione, qualora alla formazione del reddito complessivo, concorrano oltre a quest'ultime categorie di reddito anche tipologie di reddito rientranti nell'elenco sopra riportato).

Termini e modalità di presentazione del modello

Il modello che i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare per richiedere il rimborso forfetario spettante deve essere trasmesso esclusivamente con modalità telematica (o direttamente o tramite intermediari abilitati) negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (dal 2 maggio al 31 luglio 2008).

Restituzione del *bonus* non spettante

Coloro che a seguito della trasmissione telematica del modello di richiesta del bonus hanno ricevuto somme non spettanti in tutto o in parte, se non obbligati alla presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, sono tenuti a restituirle mediante versamento effettuato con il modello F24, utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI

La Legge Finanziaria per il 2008 (co.309, art.1 della L. n.244/07) ha introdotto la detrazione Irpef del 19%, fino ad un importo massimo agevolabile pari ad euro 250 (detrazione massima di 47,50 euro) per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
La detrazione compete se la spesa non è direttamente deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
A titolo esemplificativo, non sono detraibili le spese di trasporto che risultino essere inerenti e quindi deducibili dalla base imponibile del reddito di impresa o di lavoro autonomo.
La detraibilità, nel rispetto del limite massimo di 250 euro complessivi, spetta anche nel caso gli abbonamenti siano riferibili a familiari che risultano a carico ai sensi dell'art.12 del Tuir.

Individuazione della tipologia di spesa
Sono agevolabili le spese che implicano l'utilizzo non episodico del mezzo di trasporto e conseguentemente ci si riferisce a quegli "abbonamenti" che consistono in titoli di trasporto che consentono al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete di competenza del soggetto erogante, per un periodo di tempo predefinito.
Ne deriva che non rientrano nella tipologia gli abbonamenti:

- che hanno una durata oraria anche nel caso la stessa sia superiore alle 24 ore;
- che consistono nelle *c.d. "carte di trasporto integrate"* e cioè quelle che includono nell'abbonamento oltre al trasporto ulteriori servizi quali possono essere l'entrata a musei o spettacoli.

Ulteriori caratteristiche del trasporto sono:

- deve avere ad oggetto persone;
- deve essere ad accesso generalizzato;
- deve essere eseguito da enti pubblici o soggetti che lo eseguono in base a determinate concessioni od autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici stessi.

La tipologia di mezzo di trasporto utilizzato è ininfluente. Il servizio deve essere offerto in modo continuativo o periodo con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Ai fini del calcolo delle spese detraibili, si applica il criterio di cassa (principio di imputazione caratteristico degli oneri) e conseguentemente vi rientrano per l'anno 2008 esclusivamente quelle sostenute nello stesso anno a prescindere da un'eventuale scadenza nel 2009.
Il limite massimo di 250 euro è riferito alle spese sostenute dal contribuente per se stesso e per gli eventuali familiari a carico.
L'eventuale eccedenza non è riportabile ma si perde.

Tipologia di documentazione
Per poter fruire della detrazione è necessario conservare i titoli giustificativi che debbono essere esibiti in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Titolo di viaggio nominativo: deve contenere durata dell'abbonamento e importo. E' importante essere in possesso di un documento, consistente nella fattura od in altra tipologia, che attesti l'avvenuto pagamento nel corso del 2008. Nel caso in cui non si possa ottenere detta documentazione, la data di pagamento coincide con il primo giorno di decorrenza dell'abbonamento stesso. Nell'ipotesi di emissione o di ricarica in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni necessarie all'identificazione del titolo di viaggio e del servizio reso.

Titolo di viaggio non nominativo: deve essere ugualmente conservato e si deve predisporre un'autocertificazione ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00 attestante che l'abbonamento è stato acquistato per se stessi o per l'eventuale familiare a carico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVI OBBLIGHI NEL COMMERCIO DELLE SCHEDE TELEFONICHE AD ABBONAMENTO "PREPAGATO"

La Legge Finanziaria per l'anno 2008 (commi 158 e 159, art.1 della L. n.244/07) ha apportato importanti modifiche al regime Iva *c.d. "monofase"* nel settore delle telecomunicazioni. Tale sistema prevede che l'Iva venga assolta all'origine dal soggetto titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare tali servizi, con la conseguenza che tutte le fasi successive legate alla distribuzione e commercializzazione sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'Iva.
Le modifiche introdotte, che hanno lo scopo di contrastare i diffusi fenomeni di evasione fiscale riscontrati nel settore della telefonia ed in particolare nel commercio delle schede telefoniche prepagate (sono escluse quelle con contratto di abbonamento al consumo), riguardano:

- l'obbligo di tracciabilità delle vendite di mezzi tecnici nel settore della telefonia;
- un'estensione dell'ambito sia oggettivo che soggettivo della disciplina tramite una formulazione più ampia della disposizione contenuta nella lett.d), co.1 dell'art.74 del DPR n.633/72 (relativo, appunto, all'applicazione del sistema monofase nel comparto della telefonia);
- l'introduzione di nuove norme sanzionatorie agli artt.6 e 12 del D.Lgs. n.471 del 18.12.1997;

Si propongono di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le novità introdotte.

I mezzi tecnici nel settore della telefonia

Definizione	*"Operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto … codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti"*
Mezzi interessati	▪ fornitura di codici di accesso ▪ SIM destinate al traffico telefonico in "abbonamento prepagato" (che di norma già contengono una quantità minima di traffico)
Mezzi esclusi	▪ le SIM funzionali al traffico telefonico in "abbonamento al consumo" o attivazione.

La tracciabilità delle vendite

Destinatari	Soggetti titolari di partita Iva
Obblighi	✓ Il soggetto titolare di partita Iva che acquista un mezzo tecnico (ad esempio una ricarica telefonica) dovrà richiedere al cedente il rilascio del predetto documento, pena l'applicazione di specifiche sanzioni come vedremo in seguito. La denominazione e partita Iva del soggetto che ha assolto l'Iva in regime di monofase devono essere riportati anche

	sull'eventuale supporto fisico atto a veicolare il mezzo tecnico del servizio di telefonia; ✓ tale obbligo deve essere assolto in ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il supporto fisico sia stato prodotto, direttamente o tramite terzi, dal primo operatore che cede il mezzo tecnico o da un cedente successivo; ✓ in caso di supporto fisico di ridotte dimensioni, sul quale appare difficoltosa la materiale indicazione dei dati identificativi del soggetto che ha assolto l'imposta, questi dati potranno essere riportati in modo indelebile sull'involucro della confezione contenente il supporto. L'indicazione potrà avvenire anche mediante apposizione di un adesivo la cui rimozione comporta la rottura della confezione.
Operazioni escluse	Per le ricariche telefoniche delle SIM prepagate che avvengono frequentemente in forma automatizzata tramite il sistema bancario (sportelli ATM/POS, SMS telefonici, *internet*, *home banking*, *phone banking*, ecc.) la C.M. n.25/E/07 precisa che non sussiste alcun obbligo di documentazione in capo all'utente atteso che l'uso dei predetti sistemi è unicamente finalizzato alla effettuazione del pagamento della ricarica a beneficio del ben identificato gestore telefonico che applica l'Iva con il sistema monofase. Viene, comunque, assegnato all'istituto di credito o al soggetto che interviene nel pagamento l'onere di dare evidenza contabile separata delle somme incassate con riferimento a ciascun soggetto che opera in regime monofase.

Le sanzioni

Nuovo co.3-*bis* dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97	E' punito con la sanzione amministrativa pari al 20% del corrispettivo della cessione o del valore indicato sul supporto fisico (o in caso di corrispettivo non determinato del prezzo di vendita dei mezzi tecnici mediamente praticato): • il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici con la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta; • il soggetto che non riporta sul supporto fisico, con il quale è veicolato il mezzo tecnico, la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta; In entrambi i casi, qualora l'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta risulti non veritiera, la sanzione è al 40% del corrispettivo della cessione o del valore riportato sul supporto fisico.
Nuovo co.9-*ter* dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97	Il cessionario soggetto Iva al quale sia stato rilasciato, per l'acquisto di mezzi tecnici, un documento senza l'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con una sanzione
(continua)	amministrativa pari al 20% del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente, sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Come già accaduto in altri settori (ad esempio in quello immobiliare) viene introdotta anche in questo ambito la

	responsabilità del cessionario/acquirente che avrà, pertanto, l'onere di verificare la completezza e la veridicità sostanziale del documento rilasciato dal cedente. Precisa opportunamente la C.M. n.25/E/08 che la responsabilità dell'acquirente opera solo nei casi in cui i dati indicati dal cedente siano manifestamente non veritieri (è abbastanza facile ipotizzare come l'analisi di tale aspetto provocherà un elevato numero di contenziosi).
Nuovo co.2-*quinquies* dell'art.12 del D.Lgs. n.471/97	Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, in caso di reiterata contestazione, da parte degli organi accertatori, della violazione in esame, trova applicazione – nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici - la sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima.

Gli adempimenti nel periodo transitorio

MEZZI TECNICI PRODOTTI O COMMERCIALIZZATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2008	ADEMPIMENTI
Mezzi tecnici posseduti alla data del 31.03.2008	ENTRO IL 31 MAGGIO 2008 Redazione di un inventario analitico contenente: ➲ la quantità dei mezzi tecnici, ovvero la quantità dei supporti fisici che veicolano tali mezzi tecnici, distinti per valore facciale; ➲ i dati dell'operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati tali mezzi tecnici o supporti fisici; ➲ i dati identificativi, se noti, del soggetto che ha assolto l'imposta.
Cessioni effettuate dal 1° aprile 2008 e fino al 31 agosto 2008	Tutti i cedenti (anche quelli successivi) dovranno accompagnare le vendite da un documento contenente la seguente dizione *"prodotto privo dei dati di cui all'art.1, commi 158 e 159 della L. n.244 del 24 dicembre 2007, di cui all'inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da……".*
AGGIORNAMENTO MENSILE DELL'INVENTARIO fino alla data del 31 agosto 2008 riportando i dati dei mezzi tecnici o supporti fisici ceduti senza l'indicazione degli elementi previsti dalla norma e non già inventariati, né direttamente né da terzi	
Cessioni effettuate dal 1° settembre 2008	Applicazione delle nuove disposizioni

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RISCOSSIONE: BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER CHI HA CARTELLE INSOLUTE

Una delle principali novità introdotte nel nuovo sistema normativo della riscossione coattiva dei tributi è certamente rappresentato dal *c.d. blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*, nel caso in cui il beneficiario delle somme risulti avere pendenze sospese con l'erario (cartelle esattoriali scadute da oltre 60 giorni).
In pratica, il messaggio è il seguente: sino a concorrenza delle somme iscritte a ruolo e non pagate, la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento al soggetto creditore dirottando gli importi al concessionario della riscossione.
Con un recente decreto attuativo, il cui contenuto è schematizzato nella tabella che segue, è stata data pratica attuazione alla disposizione di cui sopra che, pertanto, risulta pienamente operativa dallo scorso 29 marzo 2008.
Rimane invece ancora sospesa (in attesa dell'emanazione di un ulteriore decreto)la disposizione che estende il regime di cui sopra ai pagamenti che debbono essere effettuati da società prevalentemente partecipate da enti pubblici.

Quando scatta la disposizione (limite dei 10.000 euro)	1) Deve trattarsi di importi dovuti superiori a 10.000 euro; al di sotto di tale soglia la norma di cautela non viene applicata 2) Il beneficiario deve essere inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo
Come viene effettuato il riscontro dell'esistenza di cartelle esattoriali insolute	• L'ente pagatore inoltra apposita richiesta ad Equitalia (agente della riscossione) per il tramite di strumenti elettronici • Equitalia effettua le verifiche nei 5 giorni lavorativi successivi
Gli effetti delle risposte	• Se Equitalia non invia alcuna comunicazione nel termine dei 5 giorni, il pagamento può avvenire liberamente. • Se Equitalia invia la comunicazione di risposta, la stessa può prevedere: ✓ l'assenza di sospesi (o la presenza di sospesi che non raggiungono la soglia minima di 10.000 euro), e quindi il pagamento può avvenire liberamente; ✓ l'esistenza di sospesi, e quindi si attiva il meccanismo di sospensione, in relazione agli importi della cartella, delle spese esecutive e degli interessi (l'eventuale eccedenza di pagamento può essere effettuata).

Cosa accade se esistono cartelle insolute	Nel caso in cui esistano cartelle già scadute e non pagate, la comunicazione inviata da Equitalia comporta il decorrere di un periodo di moratoria di 30 giorni, durante i quali: ✓ se il soggetto paga la cartella scaduta, Equitalia comunica la circostanza all'ente pubblico che può effettuare il versamento; ✓ se il soggetto non paga la cartella, Equitalia deve promuovere l'azione di pignoramento dei crediti presso terzi. Se nei 30 giorni Equitalia non promuove alcuna azione, le somme devono essere pagate al soggetto, anche se permane la cartella esattoriale insoluta.

Le suddette disposizioni interessano, tra l'altro, tutti i soggetti che sono fornitori di:

a) tutte le amministrazioni dello Stato,
b) istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
c) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
d) le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
e) le istituzioni universitarie,
f) gli Istituti autonomi case popolari,
g) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
h) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
i) le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
j) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
k) le Agenzie di cui al D.Lgs. n.300 del 30 luglio 1999.

E' bene pertanto memorizzare tali indicazioni e ricordare che non potrà più essere richiesta dagli enti alcuna autocertificazione sull'assenza di carichi esattoriali pendenti, proprio in quanto è l'ente stesso che ha il dovere di verificare tale circostanza con le procedure telematiche di cui sopra.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE NORME IN TEMA DI TUTELA DEGLI UTILIZZATORI DI IMMOBILI

Nell'ambito delle disposizioni tese al riordino delle norme in tema di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, il D.M. n.37 del 22.01.2008, in vigore dallo scorso 27 marzo, ha previsto anche specifiche prescrizioni in tema di sicurezza e tutela dell'utilizzatore del fabbricato che possono riguardare tanto i soggetti che cedono i fabbricati stessi, quanto quelli che li concedono a terzi sulla scorta di qualsiasi altro titolo, quale ad esempio un contratto di locazione, comodato e simili.
E' previsto, in particolare, che i soggetti destinatari della norma conservino la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnino all'avente causa.

I documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla L. n.46/90 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora - per i soli impianti elettrici degli altri edifici;
- il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi non è richiesto il progetto ma il più semplice elaborato tecnico;
- il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità.

Va anche rammentato che il decreto prevede anche l'obbligo di riportare, nell'atto di trasferimento, la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza (*c.d.* ***clausola obbligatoria di garanzia degli impianti del venditore***).
Tuttavia, è possibile che le parti, in modo cosciente, **deroghino alla suddetta garanzia**; in tal caso, è necessario che le parti limitino o escludano esplicitamente tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.
Riflessione a parte meritano le **locazioni;** infatti, rispetto ad una prima lettura di natura generalista (secondo la quale nessuna documentazione doveva essere consegnata al conduttore), sembra ora che si converga verso un'interpretazione di natura prudenziale, tesa ad affermare che non sussiste l'obbligo di allegare la documentazione al contratto, ma comunque di consegnarla al conduttore (o a chi occupa il fabbricato ad altro titolo) prima dell'effettiva utilizzazione.

In attesa di poter fornire ulteriori chiarimenti al riguardo, raccomandiamo i Sigg.ri Clienti che dovessero cedere un immobile di prendere preventivo contatto con il notaio rogante (che dovrà operare un controllo sull'atto), al fine di chiarire la posizione della impiantistica.
Parimenti, nel caso di stipula di contratti di locazione, comodato o simili, appare oggi prudenziale far operare a ditte specializzate una verifica preliminare dell'impiantistica, che non dovrà essere obbligatoriamente adeguata, bensì solamente dichiarata conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n° 4/2008

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile al 15 maggio 2008, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Martedì 15 aprile

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Mercoledì 16 aprile

- **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **16 aprile,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6003), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 aprile 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 17 marzo devono versare la seconda rata riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 17 marzo.
I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo.

- **Contribuenti minimi *ex* art.1, commi da 96 a 117, L. n.244/07 versamento dell'Iva derivante dalla rettifica dell'imposta detratta**

Entro il **16 aprile 2008** i contribuenti che si trovano nel regime dei cosiddetti "contribuenti minimi", introdotto dalla Finanziaria 2008, devono effettuare il versamento (a mezzo F24) dell'imposta dovuta ai sensi del co.100, dell'art.1, L. n.244/07 a seguito di integrazione delle fatture intracomunitarie nonché quella riferita a tutte le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 aprile** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 aprile 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 aprile** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 aprile** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 17 marzo con sanzione ridotta del 3,75%.

Lunedì 21 aprile

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di marzo**

Il **21 aprile 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **21 aprile** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile nonché di quella riferita al I trimestre 2008 per i soggetti trimestrali.

Martedì 29 aprile

- **Presentazione elenchi clienti e fornitori anno 2007**

Il **29 aprile 2008** scade il termine per la trasmissione telematica diretta o a mezzo intermediari abilitati dell'elenco clienti fornitori contenente i dati riferiti all'anno 2007. Sul punto si ricorda che sono obbligati alla presentazione, in linea di principio, tutti i soggetti passivi Iva compresi i soggetti in contabilità semplificata ed i professionisti per i quali l'esenzione era stata prevista in limitatamente all'anno 2006.

Mercoledì 30 aprile

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al I trimestre 2008**

Il **30 aprile 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel I trimestre 2008, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**

Il giorno **30 aprile** scade il termine per la presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del modello 730 e della busta contenente la destinazione del 5 o dell'8 per mille dell'Irpef.

- **Estromissione beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale**

Entro il **30 aprile 2008** gli imprenditori individuali che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art.1, co.37, della Finanziaria 2008 devono esercitare l'opzione per l'estromissione degli immobili posseduti alla data del 30.11.2007. Sul punto si segnala che per esercitare l'opzione non è necessario alcun adempimento particolare in quanto vale il "comportamento concludente". I contribuenti dovranno annotare l'avvenuta estromissione in contabilità e nel libro inventari (o libro cespiti per le imprese in contabilità semplificata). E' inoltre previsto l'obbligo di compilazione dell'apposito quadro in Unico 2008 ed il versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini stabiliti dalla norma (40% entro il termine di presentazione di Unico 2008; 30% entro il 16 dicembre 2008 e 30% entro il 16 marzo 2009).

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **30 aprile** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito IVA trimestrale**

Il **30 aprile 2008** scade il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2008. Sul punto si ricorda che con Provvedimento del 20.03.2008 è stato approvato il nuovo modello Iva TR. Il modello potrà essere presentato direttamente al locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, però scatta l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2008. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Presentazione MUD 2008**

Scade il **30 aprile** il termine di presentazione alla CCIAA del modello MUD 2008, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività. Il modello può essere compilato su supporto cartaceo e inviato a mezzo posta o consegnato direttamente alla Camera di commercio o su supporto informatico e inviato telematicamente.

Giovedì 15 maggio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI DANZA

Il Ministero per i beni e le attività culturali, con proprio D.M. dell'8 novembre 2007, ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore delle attività di danza, sulla base degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. n.163 del 30 aprile 1985.

BENEFICIARI

Possono essere destinatari dei presenti contributi, soggetti che svolgono attività di danza ai sensi della L. n.800 del 14 agosto 1967, ed in particolare le attività di danza relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival.
Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore della danza.
Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i progetti orientati a:
- favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, sostenendo vari linguaggi coreutici, propri di ambiti e culture diverse, con particolare riferimento alla contemporaneità;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura coreutica, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
- favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;
- promuovere nella produzione coreutica la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze;
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
- incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
- sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

CONTRIBUTO

Il contributo previsto dalla presente normativa viene determinato:

- sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario e riconosciute come ammissibili;
- sulla base delle percentuali e dei massimali di seguito stabiliti annualmente dal Direttore Generale, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entità delle domande complessivamente presentate;
- sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico attribuita da una specifica Commissione.

Premesso che la Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze, l'***entità del contributo*** non potrà superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo. Ai fini della determinazione della base quantitativa, sono considerati i seguenti costi:

	COSTI AMMESSI
Attività di produzione	Oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo della danza o soggetti terzi impiegati prevedono di versare, presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato.
Soggetti della distribuzione	Costi concernenti le compagnie di danza ospitate, con riferimento ai compensi corrisposti. Costi concernenti la promozione, la pubblicità, la gestione delle sale e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti.
Esercizio teatrale	Costi concernenti la gestione della sala, la promozione del pubblico e la pubblicità.
Attività di promozione e per gli enti di promozione	Costi concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali.
Corsi di perfezionamento professionale	Costi concernenti i compensi per i docenti e quelli concernenti le spese organizzative, con esclusione delle spese generali.
Rassegne e festival	Costi concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali. Costi concernenti l'ospitalità con riferimento ai compensi corrisposti alle compagnie, la promozione, la pubblicità e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti.
Progetti speciali	Costi artistici ed organizzativi.
Attività all'estero	Costi concernenti i viaggi ed i trasporti.

La ***valutazione qualitativa*** viene in particolare condotta dalla Commissione tenendo conto di questi fattori:

- la qualità artistica dei progetti;
- il parere espresso dalle Regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia;
- la corrispondenza dei progetti agli obiettivi fissati dal bando:
 - alcuni specifici parametri (per esempio: direzione artistica, stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico; qualificazione professionale e rilievo artistico dei coreografi impiegati…);
 - per l'attività all'estero, accertata la validità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresentare la cultura italiana nel mondo, verrà tenuto conto altresì:
 - ✓ dell'apporto finanziario del Paese ospitante;
 - ✓ della località e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante nonché dell'istituzione ospitante;
 - ✓ della previsione di opere e lavori di autore italiano.

DOMANDA

La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO - SERVIZIO ATTIVITÀ DI DANZA E PER LE ATTIVITÀ CIRCENSI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione *on-line*, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo.beniculturali.it).
Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore danza». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato:

- in linea generale al **31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo**. *Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare* eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato;
- **solo per le domande per attività all'estero e per i progetti speciali**, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, al **31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo**.

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un Decreto in attuazione dell'Azione Strategica di Innovazione Industriale, così come definita nel decreto di adozione del progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica" con l'obiettivo di definire le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, con elevato contenuto di innovazione tecnologica e in grado di determinare un impatto sul sistema economico e sulla filiera specifica.

BENEFICIARI

Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da più soggetti, attraverso espliciti accordi di collaborazione. Già alla data di presentazione della domanda deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati del progetto.
Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo di ricerca che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale, svolga un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del programma.
Per ogni programma deve essere individuato il "primo proponente", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, nonché di referente ufficiale nei confronti del Ministero.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Possono essere beneficiari dell'agevolazione:

- gli organismi di ricerca;
- le imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attività rientranti nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche Istat 2007, purché:
 - regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano sottoposte a procedure concorsuali, né siano in liquidazione volontaria;
 - si trovino in regime di contabilità ordinaria;
 - non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - non si trovino nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella GUCE del 1 ottobre 2004;
 - non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia.

Possono essere destinatari delle agevolazioni anche imprese e organismi di ricerca costituiti all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, ai quali potrà essere concessa complessivamente una quota non superiore al 15% del contributo assegnato all'intero programma.

Per essere ammessi, i progetti devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che si concludono con la realizzazione di un prototipo esplicativo del prodotto o servizio innovativo. Possono accedere alla presente agevolazione i programmi orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ sviluppo di una nuova tecnologia e/o integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi multifunzionali e/o sviluppo di modelli applicativi totalmente nuovi, in grado di modificare sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppo dell'applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi;
- ✓ modifica sensibilmente dello stato dell'arte tecnologico, in modo da incidere sulla competitività a livello internazionale;
- ✓ realizzazione e qualificazione di un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità industriale;
- ✓ previsione di modalità realizzative, finanziarie e gestionali, nonché un programma di utilizzo dei risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

I programmi devono avere ad oggetto lo sviluppo di prodotti e/o servizi innovativi nelle aree tecnologiche di seguito indicate:

AREE TECNOLOGICHE AD ALTO POTENZIALE INNOVATIVO	
A1) Solare fotovoltaico	1. tecnologie innovative per la produzione di celle di silicio ad alta efficienza e a costi competitivi; 2. tecnologie innovative per la produzione di celle a film sottili o con soluzioni innovative di terza generazione; 3. sistemi innovativi a concentrazione per fotovoltaico; 4. componenti innovative per applicazioni nell'edilizia, che integrino celle fotovoltaiche nei materiali di rivestimento e di supporto e nelle superfici vetrate; 5. tecnologie innovative per la produzione di collettori ibridi termicofotovoltaico.

A2) Solare termodinamico	1. tecnologie innovative di generazione di energia da fonte solare a media e alta temperatura ad elevata efficienza; 2. tecnologie solari innovative per la dissalazione; 3. impianti dimostrativi per applicazioni multifunzione (dissalazione acqua di mare, calore per processi industriali, climatizzazione).
A3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	1. tecnologie innovative per la produzione di biocombustibili di seconda e terza generazione, anche con utilizzo di materiali di scarto; 2. tecnologie innovative per la produzione di energia da rifiuti speciali con minimizzazione dell'impatto ambientale.
A4) Celle a combustibile e idrogeno	1. microcogeneratori basati su celle a combustibile con potenza rispettivamente di 3 e 30 KW con caratteristiche di prestazioni, di affidabilità e di impatto ambientale tali da garantirne una significativa competitività sul mercato; 2. sistemi innovativi di accumulo di idrogeno per applicazioni stazionarie e di trasporto che, a seconda delle applicazioni consentano vantaggi sostanziali in termini di costi (applicazioni stazionarie) e/o di pesi e ingombri (applicazioni di trasporto) rispetto ai sistemi convenzionali di accumulo in serbatoi ad altissima pressione.
A5) Generazione distribuita	1. tecnologie innovative per la produzione di un microcogeneratore di taglia 0.5-1.5 kW, con basse emissioni specifiche e integrato di tutti i controlli e gli ausiliari per interfacciarsi con la rete elettrica.

AREE TECNOLOGICHE AD ALTO POTENZIALE APPLICATIVO	
B1) Eolico	1. impianti dimostrativi non convenzionali per la conversione di energia eolica di tipologia *offshore* (anche in mare aperto) o ad alta quota; 2. impianti dimostrativi ad alta efficienza nel campo delle basse potenze (inferiore ai 200 kW) a basso impatto ambientale e in grado di funzionare anche a basse velocità del vento.
B2) Materiali ad alta efficienza per l'edilizia e architettura bioclimatica	1. tecnologie innovative per la produzione di componenti per l'edilizia a costi competitivi e ad alto potenziale d'integrazione; 2. sistemi dimostrativi innovativi per la minimizzazione dei flussi energetici per edilizia complessa (terziario, ospedali, centri commerciali).
B3) Macchine e motori elettrici ad alta efficienza	1. tecnologie innovative per la produzione a costi competitivi di motori ad alta efficienza di classe EFF1 o superiore.
B4) Tecnologie avanzate per illuminazione	1. tecnologie innovative per la produzione di sistemi di illuminazione e segnalazione ad altissima efficienza per esterni basate su elettroluminescenza organica e/o diodi elettroluminescenti; 2. tecnologie innovative per la produzione di sistemi di illuminazione per interni basate su elettroluminescenza organica e/o diodi elettroluminescenti.
B5) Elettrodomestici ad alta efficienza energetica	1. tecnologie innovative per la produzione di elettrodomestici ad altissima efficienza, con ridotto impatto ambientale sull'intero ciclo di vita in termini di riuso di materiali sia in fase di assemblaggio che di disassemblaggio; 2. tecnologie innovative finalizzate a sfruttare le complementarietà dei componenti, attraverso l'integrazione di sistemi di domotica volti a massimizzare i recuperi di energia e ottimizzarne l'utilizzo.

B6) Tecnologie per l'efficientamento energetico dei processi industriali	1. tecnologie innovative e a costi competitivi per lo sviluppo di sistemi di combustione MILD – Moderate and Intense Low Oxigen Dilution- (combustione senza fiamma).

Ai fini dell'ammissibilità i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e la data di avvio dei programmi deve in ogni caso intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di concessione. I programmi agevolati avranno una durata non superiore a 36 mesi dall'avvio del programma, fatti salvi casi particolari.
L'importo complessivo dei costi agevolabili previsti da ciascun programma non potrà essere inferiore a 10 milioni di euro.
In particolare, sono ammissibili i seguenti costi:

- il personale, relativamente alle retribuzioni lorde, compreso il contributo del datore di lavoro, per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto. Viene preso in considerazione il personale dipendente, compreso quello con contratto "a progetto";
- gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- spese generali supplementari, basate su costi effettivi direttamente imputabili al programma sulla base di un calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
- altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, connessi direttamente al programma.

CONTRIBUTO

Il contributo è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria, nella forma di contributi diretti alla spesa e calcolato in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL):
- 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale
- 25% per quelli relativi allo sviluppo sperimentale.

Tali intensità sono maggiorate:
- di 10 punti percentuali per le medie imprese
- di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Occorre tener presente che si tratta di contributi non cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per i medesimi costi.

DOMANDA

La domanda deve essere presentata al:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITÀ - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE
Via Molise 2
00187 - Roma

a decorrere dal 30 aprile ed entro e non oltre il 30 giugno 2008.